

MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE

Amministrazione dei Monumenti, Musei, Gallerie e Seavi di Antichità

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364 per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero della Educazione Nazionale io sottoscritto messo comunale di **FORLI**,

ho notificato al Signor **Conte Paolo Orsi Mangelli fu Raffaele**

in **Forlì - Via Diaz 11**

che **il palazzo Orsi Mangelli, in Forlì, in Via A. Diaz civ. n° 11-**

13

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5,

6, 7, 12, 14-29, 31, 34 e 37 della citata legge e degli articoli 1, 2, 3 della legge 23
giugno 1912, n. 688.

E affinché abbia di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia
della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di *il fattorino*

c. Mazzell, Sio

(Data)

26 - 9 - 1921

IL MESSO COMUNALE



P. Bozzi



Fg 178 mapp. 303

Art. 21. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 2. — Le cose di cui all'articolo precedente sono, inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Province, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Art. 5. — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'articolo 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal Regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 6. — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7. — Le cose di cui all'art. 5, siano mobili od immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento ed il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero della Educazione Nazionale, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Province ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12. — Le cose previste nell'art. 2, non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della Educazione Nazionale.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13. — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14. — Nei Comuni nei quali si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29. — Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge sono nulle di pieno diritto.

Art. 30. — Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2, sono puniti con multa da 200 a 10.000 lire.

Art. 31. — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5, o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite con la multa da 50 a 10.000 lire.

Art. 34. — Alle violazioni degli articoli 12 e 13, è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgessore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37. — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31, soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solidi al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni peraltro stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del codice penale.

Legge 23 giugno 1912, n. 688

Art. 1. — Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai giardini ed ai parchi che abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 2. — Alle violazioni dell'art. 14, della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui nel art. 34, della legge medesima.

Art. 3. — All'art. 14, della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente: « Nei luoghi nei quali si trovano monumenti e cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall' Autorità Governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai Monu-